

**N. R.G. 170/2024**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

Sezione Fallimentare

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi Presidente

dott. Marco Vittoria Giudice

dott. Enrico Vernizzi Giudice rel.

nel procedimento n. 170/2024 P.U. promosso con ricorso ex artt. 40 e 44 CCII da:

PANIFICIO VICOMERO S.N.C. DI ALFIERI PAOLA & C con sede legale in Parma (PR), Via Colorno 73/C (C.F./P.Iva 01858170341), iscritta al n. 01858170341 del Registro Imprese di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore ALFIERI PAOLA (LFRPLA64L71B034C) con il patrocinio dell'avv. STEFANO BAGIANTI (BGNSFN60T28G478F), elettivamente domiciliata in Viale Centova n. 6, Perugia (PG) presso lo studio del difensore,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

rilevato che:

con dichiarazione depositata in data 24 gennaio 2025 PANIFICIO VICOMERO S.N.C. DI ALFIERI PAOLA & C ha dichiarato *“di voler rinunciare alla procedura di concordato preventivo in quanto la società non è in grado di generare risorse sufficienti da mettere al servizio dei creditori pregressi, riservandosi di richiedere la propria messa in stato di liquidazione giudiziale...”*;

osservato che:

l'art. 43 CCII statuisce che *“In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale”*;

nel caso di specie alla data odierna non sono intervenuti né altri creditori, né il Pubblico Ministero;

a norma dell'art 55 comma III CCII le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza;

analogo trattamento deve essere riservato alle misure protettive confermate ex art 54 comma II CCII ( e già efficaci dalla data di iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese) in caso di rinuncia alla domanda ex art 40 CCII ( ove nel frattempo non già divenute inefficaci per decorrenza del termine concesso con ordinanza di conferma);

P.Q.M

DICHIARA l'estinzione del procedimento promosso da PANIFICIO VICOMERO S.N.C. DI ALFIERI PAOLA & C;

DICHIARA la cessazione dell'efficacia delle misure protettive (ove non già venute meno per decorrenza del termine concesso);

AUTORIZZA la ricorrente al ritiro dell'eventuale residuo importo delle somme versate in conto spese di giustizia all'esito della liquidazione del compenso spettante al Commissario ed agli ausiliari eventualmente nominati nell'ambito della procedura;

ORDINA alla cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente, al Commissario, al Registro delle Imprese ed al PM.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 ..

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi